



**PRIMA CONFERENZA NAZIONALE  
DELLA POLIZIA PROVINCIALE**

*Analisi della legislazione regionale in materia di polizia locale  
nel quadro del nuovo assetto costituzionale*

*Gaetano Palombelli (Ufficio studi UPI)*

**Pesaro, 28 ottobre 2005**



### ***La Costituzione dopo la riforma del 2001***

La riforma del titolo V, parte II, della Costituzione ha profondamente inciso sulla ripartizione delle competenze legislative e amministrative tra i diversi livelli istituzionali (Comuni, Province, Regioni e Stato) che costituiscono la Repubblica, secondo quanto previsto dal nuovo art. 114 della Costituzione, anche nella materia della polizia locale.

Le funzioni legislative sono ripartite tra lo Stato e le Regioni, in base all'art. 117 della Costituzione, con un'elencazione espressa delle materie di competenza statale, la previsione di un elenco di materie di competenza concorrente, la previsione della competenza residuale regionale per tutte le materie non esplicitamente elencate.

Le funzioni amministrative sono attribuite prioritariamente agli enti locali, in primo luogo ai Comuni, ma anche alle Province per quelle funzioni che non siano gestibili a livello comunale, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza previsti dall'art. 118 della Costituzione, con il riconoscimento dell'autonomia normativa dei Comuni e delle Province sulla loro organizzazione e sulla disciplina delle loro funzioni.

Fino alla riforma costituzionale del 2001, sulla base dell'art. 128 della Costituzione, ora abrogato, lo Stato aveva una competenza generale sull'ordinamento degli enti locali. Questa competenza generale era confermata anche nella materia della polizia locale nella quale era prevista una potestà concorrente regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali (leggi quadro). E' sulla base di questa previsione che, nel 1986, è stata emanata la "*Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale*".

Con le nuove disposizioni del titolo V, parte II, della Costituzione quest'impianto legislativo è ormai superato. Resta di competenza statale la legislazione in materia di ordine pubblico e sicurezza, di immigrazione, di difesa e sicurezza dello Stato (compresa la disciplina in materia di armi, munizioni ed esplosivi), nonché in materia di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Le Regioni, invece, hanno competenza legislativa esclusiva nella disciplina della materia della polizia amministrativa locale, anche se la legge statale può intervenire per disciplinare forme di coordinamento tra Stato e Regioni in materia ordine pubblico e sicurezza, polizia amministrativa locale ed immigrazione (secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 3, della Costituzione).

### **Evoluzione della legislazione statale ordinaria in materia di polizia provinciale**

L'esigenza di un intervento innovativo del legislatore nazionale e regionale è evidente per la disciplina delle funzioni di polizia provinciale.

Nella Legge comunale e provinciale del 1934 non si aveva alcun riscontro di funzioni di vigilanza affidate ad organi della Provincia. Il primo esempio di attribuzione compiuta di competenze di vigilanza si ha con l'emanazione del T.U. approvato con R.D. 1016/39 sull'attività venatoria, in cui si prevede la possibilità che i dipendenti dai Comitati provinciali della caccia, in qualità di pubblici ufficiali, possano svolgere un'attività di controllo in materia di caccia, previa acquisizione del decreto di Guardia Giurata ai sensi dell'art. 133 e segg. del R.D. 773/31 (T.U.L.P.S.).

Altra competenza storica è la vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne e nelle zone di foce sulla base del R.D. 1604/31, il quale prevede all'art. 31 che le Province possano nominare agenti giurati in conformità dell'art. 138 del T.U.L.P.S. a cui è attribuita la qualità di Agente di polizia giudiziaria.

Queste competenze sono state conservate anche a seguito del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di Polizia locale, urbana e rurale. Le funzioni di pubblica sicurezza restano comunque attribuite allo Stato, ma la competenza in materia di caccia e pesca,

viene trasferita dallo Stato alle Regioni e, per la prima volta, si parla di “*polizia venatoria*”. I processi di trasferimento avvenuti con il DPR 616/77, la legislazione regionale e la stessa legge quadro sulla caccia (L. 968/77) prevedono la competenza provinciale su questa materia.

Con l’approvazione della L. 65/86 “*Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale*” e delle relative leggi regionali di attuazione vi una prima svolta, anche se solo parziale, sull’organizzazione dei servizi di polizia provinciale. La legge 65/86 prevede, all’art. 12, la possibilità di applicare alle Province, in analogia con quanto previsto per i Comuni e per i Corpi di polizia municipale, la trasformazione dei servizi di vigilanza in Corpi di polizia provinciale. Viene, così, acquisita per il personale di polizia provinciale la qualifica di Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria e successivamente, ma solo ad opera dei Prefetti, viene concessa la qualità di Agenti di pubblica sicurezza.

Negli anni '90, con l’approvazione della riforma delle autonomie locali (L. 142/90), le Province italiane escono da una situazione di incertezza e vengono configurate come enti intermedi, tra Regioni e Comuni, con importanti funzioni di governo del territorio. A quest’intervento organico di riforma seguono interventi settoriali rilevanti. Con la L. 157/92, in materia di protezione della fauna, viene data organicità all’intervento delle polizie provinciali in materia di vigilanza venatoria. Con il D. Lgs. 22/97 in materia di rifiuti, si individua la Provincia quale ente incaricato del controllo su tutte le attività di gestione, comprendendo anche l'accertamento delle violazioni alla normativa sui rifiuti, con la possibilità di utilizzare, oltre al proprio personale di vigilanza, anche il personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, attraverso apposite convenzioni.

Il rafforzamento del ruolo delle Province si consolida definitivamente con il processo di decentramento, a seguito della L. 59/97, che configura la Provincia come ente per il governo di area vasta, per lo svolgimento delle funzioni che non possono essere esercitate in modo puntuale dai Comuni: programmazione, governo del territorio e dell’ambiente, viabilità e trasporti, scuola di secondo grado, formazione professionale, servizi per il lavoro, coordinamento dello sviluppo locale.

A compimento di questo processo di trasferimento, agli articoli 158-163 del D. Lgs. 112/98, in materia di polizia amministrativa regionale e locale, viene affermato che “*le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite*”. Il Conferimento delle funzioni amministrative comprende anche l'esercizio delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa ad esse connessi, che concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose, nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle Regioni e degli enti locali.

Restano ferme in capo allo Stato le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica, disciplinate nell’ordinamento della pubblica sicurezza (L. 121/81), ma sono conferite Regioni e agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa, nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite.

In questo contesto, sono definitivamente trasferite alle Province anche le funzioni relative al riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute (L. 157/92, art. 27), al riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime (R.D. 1604/31, art. 31 e L. 963/65, art. 22), all'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale (D. Lgs. 285/92, art. 9).

Un ulteriore intervento legislativo di ampliamento delle funzioni di polizia provinciale è quello più recente, previsto dalle legge 214/03, recante modifiche e integrazioni al codice della strada con la nuova disciplina della patente a punti e che ha riconosciuto esplicitamente alla polizia provinciale le funzioni di polizia stradale nell’ambito del territorio di competenza. Con quest’attribuzione si è

voluto sottolineare l'accresciuto valore delle funzioni svolte dai Corpi e dai servizi di polizia provinciale a seguito del decentramento delle strade ex Anas.

### **Analisi della legislazione regionale**

Alla luce dell'evoluzione della legislazione statale in materia di polizia locale e, più in particolare, di polizia provinciale, è possibile operare anche una verifica della legislazione regionale in materia di polizia locale<sup>1</sup>.

A seguito dell'approvazione della legge 65/86, diverse Regioni hanno approvato leggi regionali per la disciplina dei servizi di polizia locale, con un'attenzione quasi esclusiva sulla disciplina delle funzioni dei corpi di polizia municipale, e non sono più intervenute nella revisione di questa disciplina ormai superata dai processi di decentramento amministrativo e dalla riforma del titolo V, parte II, della Costituzione: la Basilicata (L.R. 8/88), il Friuli Venezia Giulia (L.R. 62/88), il Molise (L.R. 12/90), la Puglia (L.R. 2/89), la Sicilia (L.R. 17/90). Un caso tutto particolare è quello della Regione Sardegna (L.R. 25/88) nella quale non è neppure previsto l'ordinamento delle polizie municipali e le relative funzioni sono affidate alle "Compagnie dei barracellari".

Alcune Regioni, sin dagli interventi normativi di fine anni '80, hanno disciplinato l'ordinamento della polizia locale in modo generale, prevedendo la possibilità per le Province di organizzare i servizi e i corpi di polizia provinciale sulla base di quanto previsto dalla legge 65/86, ma non sono più intervenute con ulteriori modifiche legislative: la Calabria (L.R. 24/90), le Marche (L.R. 38/88), il Veneto (L.R. 40/88).

La legislazione regionale in materia di polizia locale che risale a metà degli anni '90 è senza dubbio più consapevole del ruolo che la Provincia sta man mano assumendo come ente di governo di area vasta, a seguito della riforma delle autonomie locali del 1990 e dei processi di decentramento che si avviano in questi. Le leggi della Regione Liguria (L.R. 40/95) e della Regione Abruzzo (L.R. 83/97) sono un esempio evidente di questa tendenza a disciplinare in modo integrato le funzioni di polizia locale a livello regionale con l'espressa previsione dei corpi provinciale, accanto ai corpi di polizia municipale.

Dopo il processo di decentramento avviato dalla legge 59/97 e, soprattutto, dopo la riforma costituzionale del 2001, si avvia una nuova fase nella quale la legislazione regionale cerca di rispondere alle domande trasversali di sicurezza che emergono dalle realtà urbane e dai territori, con interventi legislativi che mirano a favorire il coordinamento delle politiche di sicurezza, in una direzione che anticipa le indicazioni contenute nella proposta di legge avanzata al Governo e al Parlamento da ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, per il coordinamento delle politiche sulla sicurezza, in attuazione dell'art. 118, comma 3, della Costituzione, con il conseguente superamento della legge quadro sulla polizia locale del 1986.

La Regione Toscana è la prima ad avviare questo tipo di approccio con un intervento legislativo differenziato (L.R. 38/01) che affianca alla vecchia legge sulla polizia municipale (L.R. 17/89) un coordinamento delle politiche locali della sicurezza e che apre il confronto per l'approvazione di un disegno di legge con una nuova disciplina della polizia locale che tiene conto del ruolo dei corpi di polizia provinciale. Quest'impostazione è seguita anche dalla Regione Piemonte che affianca una legge sulle politiche integrate in materia di sicurezza (L.R. 6/2004) alla vecchia legge sulla polizia locale (L.R. 58/97).

La Lombardia (L.R. 4/03), la Campania (12/03) e l'Emilia-Romagna (24/03) seguono un approccio in parte diverso, attraverso interventi legislativi innovativi che mirano ad affrontare

---

<sup>1</sup> L'analisi della legislazione regionale trascura i casi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta (L.R. 11/05) e delle Province autonome di Bolzano (L.P. 5/92) e Trento (L.P. 8/05), in cui non vi è la tradizionale articolazione a 3 livelli (Regione, Provincia, Comune) delle autonomie territoriali.

complessivamente il problema di una nuova disciplina della polizia locale e del coordinamento delle politiche di sicurezza, soprattutto in ambito urbano. In questi interventi normativi vi è comunque sempre un esplicito riconoscimento di un ruolo delle Province nell'organizzazione e nello svolgimento delle funzioni di polizia locale.

Anche a seguito del mancato avvio del confronto in sede governativa e parlamentare sulla proposta di legge nazionale delle autonomie territoriali per il coordinamento delle politiche della sicurezza, i più recenti interventi legislativi regionali preferiscono concentrarsi su una nuova disciplina organica della materia della polizia locale, con l'esplicita previsione del ruolo dei corpi di polizia provinciale. La Regione Lazio (L.R. 1/05) segue quest'impostazione e cerca di comprendere esplicitamente, tra le funzioni di polizia locale, anche i compiti legati alle politiche di sicurezza integrata. La Regione Umbria (L.R. 1/05) si concentra totalmente sulla disciplina delle funzioni in materia di polizia locale e sull'organizzazione dei corpi di polizia provinciale e comunale.

## **Conclusioni**

L'attuale evoluzione del quadro istituzionale (con il ritardo accumulato nell'attuazione della riforma costituzionale del 2001 e con la possibile approvazione di una ulteriore riforma complessiva della II parte della Costituzione, che prevede la cd. devoluzione alla competenza esclusiva regionale della materia della polizia amministrativa regionale e locale) non fornisce certezze sugli assetti istituzionali a livello territoriale e rischia di aprire la strada verso fughe in avanti o verso il ritorno al centralismo nell'organizzazione dei pubblici poteri.

Nello scorcio di legislatura che rimane è certamente difficile che il Parlamento, vista la complessità della materia, possa approvare di una legge organica sul coordinamento delle politiche nazionali e delle politiche locali per la sicurezza. Sarebbe pertanto auspicabile concentrare l'attenzione su alcune disposizioni che possano rendere più agevole la cooperazione tra le forze di polizia nazionale e le forze di polizia locale e dare certezza all'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, superando e rivedendo la legge 65/86 alla luce dei nuovi assetti amministrativi e costituzionali, come d'altronde è stato proposto dall'ANCI e dall'UPI, nell'audizione svolta alla Camera dei Deputati, il 7 luglio 2005.

Un ulteriore intervento possibile per il legislatore nazionale potrebbe essere quello di procedere all'attuazione della delega prevista dall'art. 2 della legge 131/03, per l'individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, anche se i termini previsti per la sua approvazione sono ormai troppo ravvicinati. In tale contesto le funzioni di polizia locale potrebbero essere comprese nell'elenco delle funzioni comunali e provinciali, individuate come fondamentali.

In questo quadro, le Regioni dovrebbero concentrare la loro attenzione sulla disciplina della polizia locale e sugli interventi per il rafforzamento, la formazione e l'aggiornamento professionale dei corpi di polizia locale (comunale e provinciale).

Questo suggerimento vale soprattutto per quelle Regioni che non hanno ancora riveduto la vecchia legislazione in materia di polizia locale. Tuttavia, anche nelle Regioni hanno già approvato una nuova disciplina in materia di polizia locale, piuttosto che rischiare l'insorgere di conflitti istituzionali sul coordinamento delle politiche di sicurezza, per il quale è comunque necessario un intervento specifico del legislatore statale, occorre concentrare gli interventi sul rafforzamento delle funzioni di polizia amministrativa locale

Nella polizia locale, infatti, vi è il presidio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, delle amministrazioni più vicine ai cittadini e alle imprese e, soprattutto, in un paese che ne ha davvero bisogno, vi è il presidio della legalità.

**APPENDICE LEGISLATIVA REGIONALE**

## **Abruzzo**

***L.R. 2 agosto 1997, n. 83***  
***Ordinamento della Polizia locale***  
*(Pubblicata nel B.U. Abruzzo 8 agosto 1997, n. speciale)*

### *Indice*

- Art. 1 - Funzioni di Polizia locale.
  - Art. 2 - Svolgimento dell'attività sul territorio.
  - Art. 3 - Commissione giudicatrice dei concorsi.
  - Art. 4 - Dipendenza del servizio di Polizia locale.
  - Art. 5 - Istituzione del servizio di Polizia Municipale.
  - Art. 6 - Compiti degli addetti alla Polizia Municipale.
  - Art. 7 - Modalità di esercizio del servizio e segni distintivi.
  - Art. 8 - Caratteristiche dei mezzi.
  - Art. 9 - Dotazione organica.
  - Art. 10 - Norme generali per l'istituzione del servizio di Polizia Municipale.
  - Art. 11 - Regolamento comunale.
  - Art. 12 - Gradi della Polizia Municipale.
  - Art. 13 - Gestione coordinata tra i Comuni
  - Art. 14 - Affidamento della gestione associata
  - Art. 15 - Rappresentanza legale.
  - Art. 16 - Istituzione del Corpo di Polizia Provinciale.
  - Art. 17 - Regolamento provinciale.
  - Art. 18 - Gestione interprovinciale o coordinata tra gli Enti.
  - Art. 19 - Rappresentanza legale.
  - Art. 20 - Caratteristiche dei mezzi.
  - Art. 21 - Istituzione della Scuola Regionale di Polizia Locale.
  - Art. 22 - Corsi regionali.
  - Art. 23 - Direzione della Scuola di Polizia Locale.
  - Art. 24 - Osservatorio Regionale di Polizia Locale.
  - Art. 25 - Comitato tecnico.
  - Art. 26 - Compiti del Comitato.
  - Art. 27 - Applicazione ad altri Enti Locali.
  - Art. 28 - Regolamento degli Enti Locali.
  - Art. 29 - Norma finanziaria.
  - Art. 30 - Norma finale.
- (Allegato)

## **Basilicata**

***L.R. 8 marzo 1988, n. 8***

***Norme in materia di polizia locale.***

*(Pubblicata nel B.U. Basilicata 12 marzo 1988, n. 10)*

### *Indice*

- Art. 1 - Istituzione del servizio di polizia municipale.
- Art. 2 - Funzioni di polizia municipale.
- Art. 3 - Responsabilità del servizio di Polizia municipale.
- Art. 4 - Ordinamento del Corpo di Polizia municipale.
- Art. 5 - Classificazione dei comuni.
- Art. 6 - Determinazione del contingente numerico dei servizi di polizia municipale.
- Art. 7 - Regolamento comunale.
- Art. 8 - Forma associativa di comuni.
- Art. 9 - Collaborazione fra comuni.
- Art. 10 - Formazione e aggiornamento professionale.
- Art. 11 - Conferenza di servizio.
- Art. 12 - Divise.
- Art. 13 - Placca e tesserino di riconoscimento.
- Art. 14 - Gradi e distintivi di grado.
- Art. 15 - Mezzi operativi.
- Art. 16 - Apparecchi ricetrasmittenti.
- Art. 17 - Servizi a cavallo.
- Art. 18 - Programma di finanziamento dei mezzi e strumenti operativi.
- Art. 19 - Presentazione domande.
- Art. 20 - Norma transitoria.
- Art. 21 - Norma finale.
- Art. 22 - Norma finanziaria.
- Art. 23
- Allegato A
- Allegato B

## Calabria

***L.R. 17 aprile 1990, n. 24***  
***Norme sull'ordinamento della Polizia Municipale.***  
*(Pubblicata nel B.U. 26 aprile 1990, n. 33)*

### *Indice*

- Art. 1 - Norme generali.
- Art. 2 - Responsabilità e coordinamento dell'attività di Polizia locale.
- Art. 3 - Finalità e compiti.
- Art. 4 - Protezione Civile.
- Art. 5 - Altre funzioni.
- Art. 6 - Regolamento comunale.
- Art. 7 - Criteri ed indirizzi per la determinazione del contingente numerico.
- Art. 8 - Scuola regionale di Polizia Municipale.
- Art. 9 - Obbligo iscrizione tiro a segno.
- Art. 10 - Costituzione poligoni di tiro.
- Art. 11 - Norme di rinvio per le armi.
- Art. 12 - Comitato consultivo.
- Art. 13 - Forme associative.
- Art. 14 - Automezzi e strumenti operativi.
- Art. 15 - Uniformi.
- Art. 16 - Norme transitorie.
- Art. 17 - Norme finali.
- Art. 18 - Norma finanziaria.
- Allegato A
- Allegato B

## Campania

***L.R. 13 giugno 2003, n. 12***

***Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza.***  
*(Pubblicata nel B.U. Campania 23 giugno 2003, n. 27)*

### *Indice*

- Art. 1 - Oggetto.
- Art. 2 - Finalità.
- Art. 3 - Compiti della Regione.
- Art. 4 - Compiti della Provincia.
- Art. 5 - Interventi
- Art. 6 - Strutture.
- Art. 7 - Comitato tecnico-consultivo.
- Art. 8 - Scuola regionale.
- Art. 9 - Attività di polizia amministrativa regionale e locale.
- Art. 10 - Contributi regionali
- Art. 11 - Funzioni di polizia locale.
- Art. 12 - Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale.
- Art. 13 - Svolgimento del servizio ed ambito territoriale.
- Art. 14 - Gestione associata dei servizi di polizia municipale.
- Art. 15 - Funzioni trasferite alle province.
- Art. 16 - Strutture, uniformi ed attrezzature.
- Art. 17 - Regolamento della polizia locale.
- Art. 18 - Adeguamento delle disposizioni.
- Art. 19 - Norma finanziaria e procedure.
- Art. 20 - Norma finale.
- Art. 21 - Dichiarazione di urgenza.

*Emilia-Romagna*

*L.R. 4 dicembre 2003, n. 24*

*Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza.*

*(Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 5 dicembre 2003, n. 182)*

*Indice*

- Art. 1 - Oggetto.
- Art. 2 - Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza.
- Art. 3 - Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa.
- Art. 4 - Politiche e interventi regionali.
- Art. 5 - Interventi di rilievo locale
- Art. 6 - Interventi di rilievo regionale.
- Art. 7 - Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati".
- Art. 8 - Utilizzazione del volontariato
- Art. 9 - Referenti per la sicurezza.
- Art. 10 - Istituti di vigilanza privata.
- Art. 11 - Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale.
- Art. 12 - Funzioni della Regione.
- Art. 13 - Comitato tecnico di polizia locale.
- Art. 14 - Corpo di polizia locale.
- Art. 15 - Contributi regionali.
- Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale.
- Art. 17 - Comandante del corpo di polizia locale.
- Art. 18 - Formazione della polizia locale.
- Art. 19 - Segni distintivi.
- Art. 20 - Copertura finanziaria.
- Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali.
- Art. 22 - Disapplicazione di norme statali.
- Art. 23 - Abrogazioni.

## **Friuli-Venezia Giulia**

***L.R. 28 ottobre 1988, n. 62***

***Norme in materia di polizia locale.***

*(Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 1988, n. 127)*

### *Indice*

- Art. 1 - Norma programmatica.
- Art. 2 - Funzioni di polizia locale.
- Art. 3 - Gestione associata.
- Art. 4 - Collaborazione intercomunale.
- Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro.
- Art. 6 - Dipendenza dei servizi di polizia municipale.
- Art. 7 - Uniformi e mezzi.
- Art. 8 - Ordinamento ed organizzazione dei corpi di polizia municipale.
- Art. 9 - Norme di reclutamento - Modalità di assunzione.
- Art. 10 - Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale.
- Art. 11 - Formazione professionale.
- Art. 12 - Attività propedeutiche di informazione.
- Art. 13 - Segreteria del Comitato tecnico.
- Art. 14 - Disposizione transitoria.
- Art. 15 - Norma finanziaria.
- Art. 16 - Norma finanziaria.
- Art. 17 - Norma finanziaria.
- Art. 18 - Norma finanziaria.

## Lazio

### ***L.R. 13 gennaio 2005, n. 1*** ***Norme in materia di polizia locale.***

*(Pubblicata nel B.U. Lazio 20 gennaio 2005, n. 2, S.O. n. 9)*

#### *Indice*

- Art. 1 - Oggetto e finalità.
- Art. 2 - Funzione della Regione.
- Art. 3 - Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale.
- Art. 4 - Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata.
- Art. 5 - Struttura regionale in materia di polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata.
- Art. 6 - Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale.
- Art. 7 - Promozione della collaborazione istituzionale.
- Art. 8 - Interventi finanziati dalla Regione.
- Art. 9 - Promozione della gestione associata.
- Art. 10 - Riserva delle quote di edilizia residenziale - Monitoraggio delle malattie professionali.
- Art. 11 - Giornata regionale della polizia locale del Lazio e corsi di educazione alla legalità.
- Art. 12 - Istituzione ed organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale.
- Art. 13 - Direzione e vigilanza.
- Art. 14 - Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale.
- Art. 15 - Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela.
- Art. 16 - Scuola regionale di polizia locale.
- Art. 17 - Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento.
- Art. 18 - Comitato didattico scientifico.
- Art. 19 - Convenzioni con altre scuole di polizia locale.
- Art. 20 - Patenti di servizio.
- Art. 21 - Diplomi universitari.
- Art. 22 - Personale ausiliario.
- Art. 23 - Relazione annuale.
- Art. 24 - Disposizioni transitorie.
- Art. 25 - Abrogazioni.
- Art. 26 - Disposizioni finanziarie.

## Liguria

**L.R. 8 agosto 1995 n. 40**  
**Disciplina della polizia locale.**  
(Pubblicata nel B.U. Liguria 30 agosto 1995, n. 14)

### *Epigrafe*

- Art. 1 - Funzioni di polizia locale.
  - Art. 2 - Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale
  - Art. 3 - Disposizioni generali.
  - Art. 4 - Comando o distacco.
  - Art. 5 - Collaborazioni tra Comuni e Comunità montane.
  - Art. 6 - Disciplina della collaborazione.
  - Art. 7 - Gestione associata.
  - Art. 7-bis - Istituzione del corpo di polizia provinciale.
  - Art. 7-ter - Regolamento provinciale.
  - Art. 8 - Organizzazione del Servizio.
  - Art. 9 - Rappresentanza istituzionale.
  - Art. 10 - Strutture di polizia municipale.
  - Art. 11 - Organici e strutture organizzative della polizia municipale.
  - Art. 11-bis - Rappresentanza istituzionale.
  - Art. 12 - Accesso e mobilità.
  - Art. 13 - Tutela della salute.
  - Art. 14 - Formazione professionale.
  - Art. 15 - Programma triennale.
  - Art. 16 - Piani annuali.
  - Art. 17 - Attuazione delle attività di aggiornamento di specializzazione.
  - Art. 18 - Funzioni di polizia locale.
  - Art. 19 - Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale.
  - Art. 20 - Compiti del Comitato.
  - Art. 21 - Anagrafe regionale per i servizi di polizia locale
  - Art. 22 - Relazione annuale.
  - Art. 23 - Uniformi e distintivi, mezzi di trasporto.
  - Art. 24 - Mezzi e strumenti operativi.
  - Art. 25 - Competenze regionali.
  - Art. 26 - Competenze provinciali.
  - Art. 27 - Modalità di accesso ai contributi.
  - Art. 28 - Controllo sostitutivo.
  - Art. 29 - Norma finanziaria.
  - Art. 30 - Termini per l'adeguamento.
  - Art. 31 - Attribuzione dei fondi alle Province.
  - Art. 32 - Abrogazione di norme.
  - Art. 33 - Dichiarazione d'urgenza.
- Allegati

## **Lombardia**

***L.R. 14 aprile 2003, n. 4***

***Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana.***

*(Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 aprile 2003, n. 16, I S.O.)*

### *Indice*

- Art. 1 - Finalità e oggetto.
- Art. 2 - Politiche regionali.
- Art. 3 - La Regione.
- Art. 4 - La Provincia.
- Art. 5 - Il Comune.
- Art. 6 - Principi organizzativi del servizio.
- Art. 7 - Decentramento e modelli applicativi.
- Art. 8 - Prestazioni degli operatori.
- Art. 9 - Autorità di polizia locale.
- Art. 10 - Configurazione del corpo di polizia locale.
- Art. 11 - Funzioni di polizia amministrativa.
- Art. 12 - Funzioni di polizia giudiziaria.
- Art. 13 - Funzioni di polizia stradale.
- Art. 14 - Funzioni di pubblica sicurezza.
- Art. 15 - Servizi esterni di supporto, soccorso e formazione.
- Art. 16 - Mezzi di servizio.
- Art. 17 - Divisa e distintivi di grado.
- Art. 18 - Strumenti di autotutela.
- Art. 19 - Rinvio a regolamenti regionali.
- Art. 20 - Convenzioni.
- Art. 21 - Coordinamento.
- Art. 22 - Comitato regionale per la sicurezza urbana.
- Art. 23 - Gestione associata del servizio di polizia locale.
- Art. 24 - Competenza territoriale e dipendenza gerarchica.
- Art. 25 - Progetti per la sicurezza urbana.
- Art. 26 - Contenuto dei progetti.
- Art. 27 - Presentazione delle iniziative.
- Art. 28 - Finanziamento dei progetti.
- Art. 29 - Verifica dell'attuazione dei progetti.
- Art. 30 - Comitato scientifico.
- Art. 31 - Attività di prevenzione sociale.
- Art. 32 - Patti locali di sicurezza urbana.
- Art. 33 - Volontariato e associazionismo.
- Art. 34 - Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.
- Art. 35 - Requisiti e formazione.
- Art. 36 - Dipendenza funzionale.
- Art. 37 - Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo.
- Art. 38 - Concorsi per posti di ufficiale e sottufficiale.
- Art. 39 - Nomina in ruolo.
- Art. 40 - Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale.
- Art. 41 - Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale.
- Art. 42 - Condizione di accesso ai finanziamenti regionali.
- Art. 43 - Norme transitorie.
- Art. 44 - Abrogazione di leggi.
- Art. 45 - Norma finanziaria.
- Art. 46 - Entrata in vigore.

## **Marche**

***L.R. 29 ottobre 1988, n. 38***

***Norme in materia di polizia locale.***

*(Pubblicata nel B.U. Marche 9 novembre 1988, n. 127)*

### *Indice*

- Art. 1 - Funzioni di polizia locale.
- Art. 2 - Gestione associata
- Art. 3 - Collaborazione tra enti locali
- Art. 4 - Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale.
- Art. 5 - Svolgimento dell'attività sul territorio.
- Art. 6 - Istituzione del servizio.
- Art. 7 - Determinazione del contingente numerico.
- Art. 8 - Articolazione sul territorio.
- Art. 9 - Dipendenza dei servizi di polizia municipale.
- Art. 10 - Divise e attrezzature.
- Art. 11 - Regolamento comunale.
- Art. 12 - Norme per le assunzioni.
- Art. 13 - Formazione professionale.
- Art. 14 - Comitato tecnico.
- Art. 15 - Compiti del comitato.
- Art. 16 - Ambito di applicazione.
- Art. 17 - Disposizioni di attuazione.
- Art. 18 - Disposizione transitoria.
- Art. 19 - Disposizioni finanziarie.

## **Molise**

***L.R. 5 marzo 1990 n. 12***

***Norme in materia di polizia locale.***

*Publicata nel B.U. Molise 16 marzo 1990, n. 5.*

### *Indice*

- Art. 1 - Istituzione del servizio di polizia municipale.
  - Art. 2 - Funzioni di polizia municipale.
  - Art. 3 - Dipendenza dei servizi di polizia municipale.
  - Art. 4 - Ordinamento del corpo di polizia municipale.
  - Art. 5 - Classificazione dei Comuni.
  - Art. 6 - Determinazione del contingente numerico degli addetti ai servizi di polizia municipale.
  - Art. 7 - Regolamento comunale.
  - Art. 8 - Forma associativa di Comuni.
  - Art. 9 - Collaborazione fra Comuni.
  - Art. 10 - Formazione e aggiornamento professionale.
  - Art. 11 - Conferenza di servizio.
  - Art. 12 - Divise.
  - Art. 13 - Placca e tesserino di riconoscimento.
  - Art. 14 - Gradi e distintivi di grado.
  - Art. 14-bis - Decorazioni.
  - Art. 14-ter - Istituzione della giornata regionale per l'attribuzione delle onorificenze.
  - Art. 15 - Mezzi operativi.
  - Art. 16 - Apparecchi ricetrasmittenti.
  - Art. 17 - Ambito di applicazione.
  - Art. 18 - Comitato tecnico regionale.
  - Art. 19 - Compiti del Comitato.
  - Art. 20 - Programma di finanziamento dei mezzi e strumenti operativi.
  - Art. 21 - Presentazione domande.
  - Art. 22 - Norma transitoria.
  - Art. 23 - Norma finanziaria.
- Allegati

## **Piemonte**

***L.R. 23 marzo 2004, n. 6***

***Politiche regionali integrate in materia di sicurezza.***

*Publicata nel B.U. Piemonte 25 marzo 2004, n. 12 supplemento.*

### *Indice*

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Definizioni.
- Art. 3 - Priorità del sistema integrato di sicurezza.
- Art. 4 - Osservatorio regionale sulla sicurezza
- Art. 5 - Comitato tecnico-scientifico
- Art. 6 - Rapporti con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
- Art. 7 - Rapporti con il Consiglio regionale.
- Art. 8 - Istituzione della Fondazione piemontese per le vittime dei reati.
- Art. 9 - Progetti di riqualificazione urbana.
- Art. 10 - Progetti integrati per la sicurezza
- Art. 11 - Contributi
- Art. 12 - Norma finanziaria.

***L.R. 30 novembre 1987, n. 58***

***Norme in materia di Polizia locale.***

*Publicata nel B.U. Piemonte 9 dicembre 1987, n. 49.*

### *Indice*

- Art. 1 - Funzioni di Polizia locale.
- Art. 2 - Collaborazione fra Enti locali e Consorzi.
- Art. 3 - Compiti dei servizi di Polizia locale.
- Art. 4 - Protezione Civile.
- Art. 5 - Struttura dei servizi di Polizia locale.
- Art. 6 - Dipendenza del servizio di Polizia locale.
- Art. 7 - Sezioni territoriali di Polizia locale.
- Art. 8 - Doveri degli operatori della Polizia locale.
- Art. 9 - Professionalità degli operatori della Polizia locale.
- Art. 10 - Qualifiche giuridiche.
- Art. 11 - Qualifiche funzionali e denominazione degli addetti alla Polizia locale.
- Art. 12 - Assunzioni - Passaggi di qualifica.
- Art. 13 - Periodo di prova e corso di qualificazione per l'immissione in ruolo.
- Art. 14 - Corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale.
- Art. 15 - Requisiti per l'ammissione ai concorsi.
- Art. 16 - Commissione tecnica per la Polizia locale.
- Art. 17 - Uniformità delle attrezzature - Divise.
- Art. 18 - Inizio dei corsi.
- Art. 19 - Norma finanziaria.
- Art. 20 - Norme transitorie.
- Art. 21 - Entrata in vigore.

## **Puglia**

***L.R. 24 gennaio 198, n. 2***  
***Norme in materia di Polizia locale.***  
*(Pubblicata nel B.U. Puglia 6 febbraio 1989, n. 21, S.O.)*

### *Indice*

- Art. 1 - Istituzione del Servizio di Polizia municipale.
  - Art. 2 - Funzioni di Polizia municipale.
  - Art. 3 - Esercizio delle funzioni di Polizia locale.
  - Art. 4 - Regolamenti comunali.
  - Art. 5 - Articolazione del servizio.
  - Art. 6 - Classificazione dei Comuni.
  - Art. 7 - Qualifiche funzionali.
  - Art. 8 - Requisiti per l'ammissione ai concorsi e loro articolazione.
  - Art. 9 - Professionalità degli operatori della Polizia municipale.
  - Art. 10 - Formazione ed aggiornamento professionale.
  - Art. 11 - Forme associative ed incentivazione.
  - Art. 12 - Incentivi allo svolgimento della funzione di Polizia rurale.
  - Art. 13 - Le divise.
  - Art. 14 - Placca e tesserino di riconoscimento.
  - Art. 15 - Gradi e distintivi di grado.
  - Art. 16 - Mezzi operativi.
  - Art. 17 - Caratteristiche dei mezzi operativi.
  - Art. 18 - Servizi a cavallo.
  - Art. 19 - Strumenti operativi.
  - Art. 20 - Frequenza apparati rice-trasmittenti.
  - Art. 21 - Strumenti operativi innovativi.
  - Art. 22 - Commissione tecnica.
  - Art. 23 - Compiti della Commissione.
  - Art. 24 - Variazioni alle uniformi, strumenti ed ai mezzi operativi.
  - Art. 25 - Norma transitoria.
  - Art. 26 - Norma finale.
- Allegato A  
Allegato B

## Sardegna

*L.R. 15 luglio 1988, n. 25*

***Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari.***

*Pubblicata nel B.U. Sardegna 29 luglio 1988, n. 28.*

### *Epigrafe*

- Art. 1 - Principi generali.
- Art. 2 - Funzioni ordinarie delle compagnie barracellari.
- Art. 3 - Competenza territoriale delle compagnie barracellari.
- Art. 4 - Assicurazione e custodia dei beni.
- Art. 5 - Altre attività delle compagnie barracellari.
- Art. 6 - Poteri di accertamento.
- Art. 7 - Modalità di accertamento delle violazioni.
- Art. 8 - Composizione ed ordinamento delle compagnie barracellari.
- Art. 9 - Competenza territoriale e durata delle compagnie barracellari.
- Art. 10 - Forme di collaborazione fra i Comuni.
- Art. 11 - Requisiti per la nomina a componente delle compagnie barracellari.
- Art. 12 - Modalità di costituzione della compagnia barracellare.
- Art. 13 - Immissione in servizio.
- Art. 14 - Comandante della compagnia.
- Art. 15 - Requisiti ed attribuzioni del capitano della compagnia barracellare.
- Art. 16 - Nomina e funzioni del segretario.
- Art. 17 - Contabilità e amministrazione.
- Art. 18 - Ripartizione degli utili.
- Art. 19 - Responsabilità della compagnia.
- Art. 20 - Tariffe e indennità.
- Art. 21 - Periti e arbitrato.
- Art. 22 - Controversie.
- Art. 23 - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
- Art. 24 - Sospensione cautelare.
- Art. 25 - Procedimento disciplinare per il capitano.
- Art. 26 - Scioglimento delle compagnie barracellari.
- Art. 27 - Regolamento barracellare.
- Art. 28
- Art. 29 - Premi.
- Art. 30 - Servizio antincendio.
- Art. 31 - Riconoscimento del servizio barracellare.
- Art. 32 - Formazione professionale.
- Art. 33 - Sovrintendenza e coordinamento.
- Art. 34 - Contributi diversi da quelli regionali.
- Art. 35 - Norma finanziaria.
- Art. 36 - Norme transitorie e finali.

## Sicilia

***L.R. 1 agosto 1990 n. 17***

***Norme in materia di polizia municipale.***

*(Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 agosto 1990, n. 37)*

### Indice

Art. 1 - Disposizioni di applicazione.

Art. 2 - Finalità.

Art. 3 - Servizio di polizia municipale.

Art. 4 - Compiti del personale addetto al servizio di polizia municipale.

Art. 5 - Collaborazione fra gli enti locali nell'espletamento dei servizi di polizia municipale.

Art. 6 - Corpo di polizia municipale.

Art. 7 - Circoscrizioni di polizia municipale.

Art. 8 - Vigili di quartiere.

Art. 9 - Regolamento comunale.

Art. 10 - Divise e gradi.

Art. 11 - Centro regionale di formazione per la polizia municipale.

Art. 12 - Comitato tecnico regionale per la polizia municipale.

Art. 13 - Fondo per il miglioramento dei servizi

Art. 14 - Contributi per impianti di collegamento radio.

Art. 15 - Autorizzazione di spesa.

Art. 16 - Copertura finanziaria.

Art. 17 - -

## **Toscana**

***L.R. 16 agosto 2001 n. 38***

***Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità Toscana.***

*(Pubblicata nel B.U. Toscana 27 agosto 2001, n. 27, parte prima)*

### *Indice*

- Art. 1 - Oggetto e finalità.
- Art. 2 - Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza.
- Art. 3 - Tipologia degli interventi.
- Art. 4 - Assistenza e aiuto alle vittime dei reati.
- Art. 5 - Assistenza tecnica e attività di documentazione.
- Art. 6 - Finanziamento degli interventi.
- Art. 7 - Attività di coordinamento.
- Art. 8 - Relazione annuale.
- Art. 9 - Disposizioni finanziarie.
- Art. 10 - Interventi per l'anno 2001.

***L.R. 18 novembre 1998 n. 82***

***Caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di comunicazione dei servizi di polizia locale.***

*(Pubblicata nel B.U. Toscana 27 novembre 1998, n. 39)*

### *Indice*

- Art. 1
- Art. 2 - Uniformi.
- Art. 3 - Simbolo e logotipo.
- Art. 4 - Contrassegni e accessori sui mezzi di trasporto.
- Art. 5 - Tessera di riconoscimento.
- Art. 6 - Caratteristiche dei mezzi di comunicazione per le attività di soccorso e di protezione civile.
- Art. 7 - Adeguamento alle nuove disposizioni.
- Art. 8 - Altri servizi di polizia locale.
- Art. 9 - Divieti.
- Art. 10
- Art. 11 - Abrogazioni.
- Allegati

***L.R. 9 marzo 1989 n. 17***

***Norme in materia di Polizia Municipale.***

*(Pubblicata nel B.U. 22 marzo 1989, n. 18)*

### *Indice*

- Art. 1 - Oggetto della legge.
- Art. 2 - Istituzione e regolamento del servizio.
- Art. 3 - Compiti.
- Art. 4 - Competenza territoriale.
- Art. 5 - Organizzazione del servizio.
- Art. 6 - Personale stagionale.
- Art. 7 - Gestione associata.
- Art. 8 - Iniziative regionali di incentivazione e promozione.
- Art. 9 - Organizzazione del servizio in forma associata.
- Art. 10 - Altre forme di collaborazione tra i comuni.
- Art. 11 - Istituzione del corpo di polizia municipale.
- Art. 12 - Il regolamento del corpo di polizia municipale.

- Art. 13 - Il comandante del corpo di polizia municipale.
- Art. 14 - Gestione associata del corpo di polizia municipale.
- Art. 15 - Professionalità degli addetti al servizio di polizia municipale.
- Art. 16 - Preparazione giuridica di base.
- Art. 17 - Periodo di prova e corso di prima formazione.
- Art. 18 - Formazione del personale assunto a tempo determinato.
- Art. 19 - Progressione nella carriera e corsi di aggiornamento e specializzazione.
- Art. 20 - Costituzione della fondazione «Scuola regionale di formazione professionale».
- Art. 21 - Attività della fondazione.
- Art. 22 - Funzionamento della fondazione.
- Art. 23 - Obbligo dell'uniforme e segni distintivi.
- Art. 24 - Caratteristiche delle uniformi.
- Art. 25 - Riconoscibilità dei mezzi di trasporto della polizia municipale.
- Art. 26 - Caratteristiche tecniche dei mezzi di comunicazione.
- Art. 27 - Composizione della commissione tecnica per la polizia municipale.
- Art. 28 - Costituzione, durata in carica e funzionamento.
- Art. 29 - Funzioni.
- Art. 30 - Norma finanziaria.
- Art. 31 - Norma transitoria.

**Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma**

***L.P. 27 giugno 2005 n. 8***

***Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale.***

*(Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 5 luglio 2005, n. 27, suppl. n. 2.)*

*Indice*

- Art. 1 - Oggetto.
- Art. 2 - Consultazione degli enti locali.
- Art. 3 - Sistema integrato di sicurezza.
- Art. 4 - Conferenza provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza.
- Art. 5 - Coordinamento degli interventi provinciali.
- Art. 6 - Accordi per la promozione del coordinamento degli interventi in materia di sicurezza pubblica.
- Art. 7 - Finanziamento di progetti di carattere provinciale e di carattere locale.
- Art. 8 - Assistenza e aiuto alle vittime dei reati.
- Art. 9 - Attività di ricerca, di informazione e di formazione. Osservatorio per la sicurezza.
- Art. 10 - Esercizio delle funzioni di polizia locale.
- Art. 11 - Gestione associata del servizio di polizia locale.
- Art. 12 - Corpo di polizia locale.
- Art. 13 - Comandante del corpo di polizia locale.
- Art. 14 - Dotazione organica.
- Art. 15 - Professionalità degli addetti al servizio di polizia locale.
- Art. 16 - Accesso ai ruoli e disposizioni in materia di contrattazione.
- Art. 17 - Comitato tecnico di polizia locale.
- Art. 18 - Regolamenti.
- Art. 19 - Competenze della Provincia.
- Art. 20 - Funzioni di indirizzo.
- Art. 21 - Finanziamenti per la costituzione di corpi intercomunali.
- Art. 22 - Formazione e aggiornamento professionale.
- Art. 23 - Regolamento di esecuzione.
- Art. 24 - Disposizioni in materia di organizzazione delle funzioni di polizia amministrativa provinciale e delegificazione della materia
- Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali.
- Art. 26 - Disposizioni finanziarie.

**Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma**

***L.R. 19 luglio 1992 n. 5***

***Norme sull'ordinamento della polizia municipale.***

*(Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 luglio 1992, n. 31.)*

*Indice*

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Potere regolamentare del Comune nel settore della polizia municipale.

Art. 3 - Collaborazione fra i Comuni per lo svolgimento del servizio di polizia municipale.

Art. 4 - Dotazioni organiche dei servizi di polizia municipale.

Art. 5 - Compiti dei Comuni nel settore della formazione e aggiornamento professionale.

Art. 6 - Revisione regolamenti comunali.

## **Umbria**

***L.R. 25 gennaio 2005 n. 1***  
***Disciplina in materia di polizia locale.***  
*(Pubblicata nel B.U. Umbria 9 febbraio 2005, n. 6, S.O. n. 1)*

### *Indice*

- Art. 1 - Oggetto e finalità.
- Art. 2 - Funzioni della Regione.
- Art. 3 - Comitato tecnico consultivo della polizia locale.
- Art. 4 - Compiti del Comitato.
- Art. 5 - Funzioni di polizia locale.
- Art. 6 - Organizzazione dei corpi di polizia provinciale.
- Art. 7 - Organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia municipale.
- Art. 8 - Gestione associata.
- Art. 9 - Regolamenti di polizia locale.
- Art. 10 - Scuola regionale di polizia locale.
- Art. 11 - Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento.
- Art. 12 - Mezzi e strumenti operativi, uniformi, distintivi, placche di riconoscimento.
- Art. 13 - Norma finanziaria.
- Art. 14 - Adeguamento delle disposizioni.
- Art. 15 - Abrogazioni e norma transitoria.

## Valle d'Aosta

### ***L.R. 19 maggio 2005 n. 11***

***Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza.***

***Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47.***

***(Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 14 giugno 2005, n. 24)***

#### *Indice*

Art. 1 - Finalità ed oggetto.

Art. 2 - Politiche regionali.

Art. 3 - Funzioni della Regione.

Art. 4 - Funzioni di polizia locale.

Art. 5 - Disposizioni generali per l'istituzione del servizio o del corpo di polizia locale.

Art. 6 - Gestione associata dei servizi di polizia locale.

Art. 7 - Responsabile del servizio o del corpo di polizia locale.

Art. 8 - Comitato tecnico-consultivo.

Art. 9 - Formazione degli addetti alla polizia locale.

Art. 10 - Segni distintivi, mezzi e strumenti in dotazione.

Art. 11 - Promozione del sistema integrato di sicurezza.

Art. 12 - Impiego del volontariato.

Art. 13 - Istituti di vigilanza privata.

Art. 14 - Disposizioni transitorie.

Art. 15 - Abrogazioni.

## **Veneto**

***L.R. 9 agosto 1988, n. 40***

***Norme in materia di polizia locale.***

*(Pubblicata nel B.U. Veneto 12 agosto 1988, n. 47)*

### *Indice*

- Art. 1 - Funzioni di polizia locale.
- Art. 2 - Forme associative e di collaborazione.
- Art. 3 - Svolgimento del servizio sul territorio.
- Art. 4 - Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale.
- Art. 5 - Norme per l'istituzione del servizio.
- Art. 6 - Istituzione del servizio presso altri enti locali.
- Art. 7 - Iniziative di formazione del personale da adibire ai servizi di polizia locale.
- Art. 8 - Aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi di polizia locale.
- Art. 9 - Programmazione e criteri di svolgimento dei corsi.
- Art. 10 - Valutazione degli attestati di partecipazione ai corsi.
- Art. 11 - Composizione del Comitato.
- Art. 12 - Funzioni del Comitato.
- Art. 13 - Uniformi, distintivi e strumenti.
- Art. 14 - Norme transitorie.
- Art. 15 - Norma finanziaria.